Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 98/2003 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2003

relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio

(GU L 14 del 21.1.2003, pag. 32)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 399/2003 della Commissione del 3 marzo 2003	L 59	13	4.3.2003
►**M2**	Regolamento (CE) n. 457/2003 della Commissione del 12 marzo 2003	L 69	21	13.3.2003
►**M3**	Regolamento (CE) n. 753/2003 della Commissione del 29 aprile 2003	L 107	3	30.4.2003

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 69 del 13.3.2003, pag. 36 (98/2003)

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 98/2003 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2003

relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) ([1]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 6, paragrafo 5, e l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) ([2]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/2002 della Commissione ([4]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Le modalità d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 per quanto concerne i regimi d'approvvigionamento specifici dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), di Madera, delle Azzorre e delle isole Canarie (in seguito denominate «regioni ultraperiferiche») per taluni prodotti agricoli sono fissate dal regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione ([5]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2002 ([6]).

(2) Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, occorre definire il bilancio previsionale di approvvigionamento per i prodotti che beneficiano dei regimi di approvvigionamento specifici, nonché fissare le quantità di prodotti che beneficiano di tali regimi e gli aiuti concessi all'approvvigionamento a partire dalla Comunità.

(3) Conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 e a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 20/2002, l'importo degli aiuti è fissato prendendo in considerazione i costi aggiuntivi di trasporto verso i mercati delle regioni ultraperiferiche e i prezzi all'esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso dei prodotti destinati alla trasformazione o dei fattori di produzione agricoli, i costi aggiuntivi dovuti al carattere insulare e ultraperiferico di tali regioni.

(4) Occorre pertanto fissare importi forfettari degli aiuti per ciascun prodotto differenziati secondo la destinazione. Per tenere conto

([1]) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.
([2]) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.
([3]) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.
([4]) GU L 293 del 29.10.2002, pag. 11.
([5]) GU L 8 dell'11.1.2002, pag. 1.
([6]) GU L 177 del 6.7.2002, pag. 3.

▼B

inoltre dei flussi commerciali con il resto della Comunità e dell'aspetto economico degli aiuti previsti, è necessario fissare un importo di aiuto in funzione delle restituzioni concesse all'esportazione di prodotti analoghi verso i paesi terzi, da applicare quando tale importo è superiore agli importi forfettari summenzionati.

(5) Nel settore degli ortofrutticoli trasformati nelle Azzorre, a Madera e nelle Canarie, la fissazione di questi aiuti unicamente sulla base dei sovraccosti dovuti al trasporto nonché al loro carattere ultraperiferico e insulare determinerebbe una riduzione molto importante degli importi concessi fino ad oggi. Per non perturbare il settore in causa e garantire uno sviluppo armonioso delle attività produttive, occorre scaglionare la riduzione su un periodo di due anni, continuando eventualmente ad esaminare i flussi di scambi in corso e tenendo presente l'aspetto economico degli aiuti previsti.

(6) In attesa di un esame più approfondito dello sviluppo dei sistemi d'allevamento nelle regioni ultraperiferiche e delle condizioni in cui vengono forniti gli animali riproduttori, è necessario mantenere provvisoriamente il numero di animali e di uova ammissibili e, se del caso, gli aiuti per tali forniture, tenendo dei criteri di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1454/2001.

(7) Per tenere conto delle specificità dei vari prodotti di ogni settore, occorre precisare, ove occorra, le modalità di concessione dell'aiuto e di contabilizzazione dei quantitativi per la consegna dei prodotti comunitari nelle regioni ultraperiferiche, di cui all'articolo 3 dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001.

(8) Il regolamento (CE) n. 21/2002 della Commissione, del 28 dicembre 2001, relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2225/2002 [2], ha subito numerose modifiche. A scopo di chiarezza è opportuno abrogarlo e integrare le sue disposizioni nel testo del presente regolamento.

(9) Per un'ordinata esecuzione delle operazioni nel corso del 2003, è opportuno applicare il presente regolamento a partire dal 1º gennaio 2003. Occorre tuttavia permettere agli operatori che hanno presentato le domande di certificati sulla base degli importi applicabili a norma del regolamento (CE) n. 21/2002 di beneficiarne. Allo scopo di garantire la necessaria sorveglianza e di identificare qualsiasi evoluzione non soddisfacente che potrebbe richiedere rettifiche a partire dal 2004, è necessario che il presente regolamento si applichi sino alla fine del 2003.

(10) Il comitato di gestione congiunto per i cereali, le carni suine, le uova e il pollame, il latte e i prodotti lattiero-caseari, le carni bovine, gli ovini e i caprini, i grassi, lo zucchero, i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, il luppolo, le sementi e i foraggi essiccati non ha emesso un parere entro il termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I quantitativi del bilancio previsionale d'approvvigionamento del regime d'approvvigionamento specifico che beneficiano dell'esenzione

[1] GU L 8 dell'11.1.2002, pag. 15.
[2] GU L 338 del 14.12.2002, pag. 15.

▼B

dal dazio all'importazione da paesi terzi o dell'aiuto per i prodotti comunitari nonché gli importi degli aiuti per l'approvvigionamento di prodotti comunitari sono fissati, per prodotto:

a) nell'allegato I per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM);

b) nell'allegato III per Madera e le Azzorre;

c) nell'allegato V per le isole Canarie.

2. Per ciascun prodotto:

— gli importi che figurano nella colonna I si applicano all'approvvigionamento di prodotti comunitari diversi dai fattori di produzione agricoli e dai prodotti destinati alla trasformazione,

— gli importi che figurano nella colonna II si applicano all'approvvigionamento di fattori di produzione agricoli comunitari e di prodotti destinati alla trasformazione nelle regioni ultraperiferiche,

— gli importi ottenuti mediante i riferimenti che figurano nella colonna III, ove presenti, si applicano a qualsiasi voce dell'approvvigionamento di prodotti comunitari quando tali importi sono superiori a quelli indicati nelle colonne I e II.

Articolo 2

Il numero di animali e di uova destinati al sostegno dell'allevamento nelle regioni ultraperiferiche e, se del caso, gli aiuti per queste forniture sono fissati:

a) nell'allegato II per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM);

b) nell'allegato IV per Madera e le Azzorre;

c) nell'allegato VI per le isole Canarie.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 21/2002 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1º gennaio al 31 dicembre 2003. Tuttavia, qualora risultino più elevati di quelli previsti dal presente regolamento, gli importi indicati nel regolamento (CE) n. 21/2002 si applicano alle domande di aiuto concesse in virtù dei certificati richiesti tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e quella della sua entrata in applicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

Parte 1

Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
				I	II	III
Frumento tenero, orzo, granturco e malto	1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10	Guadalupa	51 200	—	42	(1)
Frumento tenero, orzo, granturco, prodotti destinati all'alimentazione animale e malto	1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 e 1107 10	Guiana	4 303	—	52	(1)
Frumento tenero, orzo, granturco, semole e semolini di frumento duro, avena e malto	1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 e 1107 10	Martinica	40 250	—	42	(1)
Frumento tenero, orzo, granturco e malto	1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10	Riunione	166 000	—	48	(1)

(1) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95.

Parte 2

Oli vegetali

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
				I	II	III
Oli vegetali (1)	Da 1507 a 1516 (2)	Martinica	300	—	71	(3)
		Riunione	11 000	—	91	(3)

(1) Destinati all'industria di trasformazione.
(2) Esclusi 1509 e 1510.
(3) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE.

▼B

Parte 3

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantità	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
				I	II	III
Puree di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinate alla trasformazione:		Tutti	0	—	395	—
— agrumi	ex 2007 91					
— altri, escluse le frutta tropicali	ex 2007 99					
Polpe di frutta, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, destinate alla trasformazione:		Guiana		—	586	—
		Guadalupa	300	—	408	—
		Martinica		—	408	—
		Riunione		—	456	—
— agrumi	ex 2008 30					
— pere	ex 2008 40					
— albicocche	ex 2008 50					
— ciliegie	ex 2008 60					
— pesche	ex 2008 70					
— fragole	ex 2008 80					
— miscugli, escluse le frutta tropicali	ex 2008 92					
— altre, escluse le frutta tropicali	ex 2008 99					
Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione:		Guiana	170	—	727	
		Martinica		—	311	—
		Riunione		—	311	
		Guadalupa		—	311	
— succhi di arancia	ex 2009 11 11, ex 2009 11 19, ex 2009 19 11, ex 2009 19 19					([1])
— succhi di pompelmo o di pomelo	ex 2009 20 11, ex 2009 20 19					
— succhi di uva	ex 2009 60 11, ex 2009 60 19, ex 2009 60 51, ex 2009 60 71					
— succhi di mela	ex 2009 70 11, ex 2009 70 19					
— succhi di pere	ex 2009 80 11, ex 2009 80 19					

▼B

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantità	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
				I	II	III
— succhi di altre frutta, escluse le frutta tropicali — miscugli di succhi di mela e di succhi di pera — altri miscugli, escluse le frutta tropicali	ex 2009 80 35, ex 2009 80 38 ex 2009 90 11, ex 2009 90 19 ex 2009 90 21, ex 2009 90 29		—	—	—	—

([1]) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2201/96.

Parte 4

Sementi

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
				I	II	III
Patate da semina	0701 10 00	Riunione	200		94	

▼B

ALLEGATO II

Parte 1

Allevamento bovino

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantità	Aiuto (in EUR/capo)
Cavalli riproduttori	0101 11 00	Totale	1	930
Animali vivi della specie bovina:				
— bovini riproduttori (1)	0102 10	Totale	400	930
— bovini destinati all'ingrasso (2) (3)	0102 90	Totale	100	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.
(2) Unicamente d'origine paesi terzi.
(3) Il beneficio dell'esonero dai dazi all'importazione è subordinato:
— alla dichiarazione dell'importatore, all'arrivo degli animali nei DOM, che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di sessanta giorni a partire dal giorno del loro arrivo effettivo e successivamente ad esservi consumati,
— all'impegno scritto dell'importatore, all'arrivo degli animali, di indicare alle autorità competenti, entro un mese dal giorno dell'arrivo degli stessi, l'azienda o le aziende a cui i bovini sono destinati per l'ingrasso,
— alla prova da fornire da parte dell'importatore che, salvo casi di forza maggiore, il bovino è stato ingrassato nell'azienda o nelle aziende indicate in conformità del secondo trattino, che non è stato abbattuto prima della scadenza del termine previsto al primo trattino o che è stato abbattuto per motivi sanitari o che è deceduto in seguito a malattia o incidente.

Parte 2

Avicoltura, cunicoltura

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantità (numero di animali, pezzi)	Aiuto (in EUR/capo, pezzo)
Pulcini per la moltiplicazione e la riproduzione (1)	ex 0105 11	Riunione	85 000	0,30
Uova da cova destinate alla produzione di pulcini per la moltiplicazione o la riproduzione (2)	ex 0407 00 19	Totale	0	0,24
▼M1 Conigli domestici da riproduzione	ex 0106 19 10	Totale	670	50

▼B

(1) Conformemente alla definizione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100).
(2) L'ammissione in questa sottovoce frazionata è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

▼M3

Parte 3

Allevamento suino

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantità	Aiuto (in EUR/capo)
Riproduttori della specie suina:				
— animali femmine	0103 10 00			
	ex 0103 91 10			
	ex 0103 92 19	Totale	228	380
— animali maschi	0103 10 00			
	ex 0103 91 10			
	ex 0103 92 19	Totale	35	440

▼B

Parte 4

Allevamento ovino e caprino

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantità	Aiuto (in EUR/capo)
Riproduttori delle specie ovina e caprina	ex 0104 10 e ex 0104 20	Totale	135	205

▼B

ALLEGATO III

Parte 1

Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per il periodo di commercializzazione che va dal 1° gennaio al 31 dicembre

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Frumento tenero panificabile, frumento duro, orzo, granturco, semole di granturco, segala e malto	1001 90 99, 1001 10 00, 1003 00 90, 1005 90 00, 1103 13, 1002, 1107 10	61 300		34	(1)
Panelli di soia	2304	8 000		34	
Erba medica disidratata	1214	3 600		34	

(1) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95.

AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Frumento tenero panificabile, frumento duro, orzo, granturco, segala e malto	1001 90 99, 1001 10 00, 1003 00 90, 1005 90 00, 1002, 1107 10	148 300		37	(1)
Fave di soia	1201 00 90	17 000		37	
Semi di girasole	1206 00 99	3 400		37	

(1) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95.

Parte 2

Riso

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

▼M1

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in euro/tonnellate)		
			I	II	III
Riso lavorato	1006 30	4 000	58	76	(1)

(1) L'importo è pari all'ultimo importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nel quadro di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali.

▼B

AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Riso lavorato	1006 30	2 000	60	79	(1)

(1) L'importo è pari all'importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nel quadro di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali.

Parte 3

Oli vegetali

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

▼M1

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in euro/tonnellate)		
			I	II	III
Oli vegetali (escluso olio d'oliva):					
— Oli vegetali:	Da 1507 a 1516 (1)	1 900	52	70	(2)
Oli d'oliva:					
— Olio d'oliva vergine	1509 10 90				
oppure		300	52	—	(2)
— Olio d'oliva	1509 90 00				

(1) Esclusi 1509 e 1510.
(2) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE.

▼B

AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Oli d'oliva:					
— Olio d'oliva vergine	1509 10 90				
oppure	1509 90 00	400	68	87	(1)
— Olio d'oliva					

(1) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE.

▼B

Parte 4

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:					
— preparazioni diverse da quelle omogeneizzate a base di frutta diverse dagli agrumi	2007 99	100	227	245	—
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:		400	193	211	—
— ananassi	2008 20				
— pere	2008 40				
— ciliege	2008 60				
— pesche	2008 70				
— altre, compresi i miscugli esclusi quelli del codice NC 2008 19					
— miscugli	2008 92				
— diverse dai cuori di palma e miscugli	2008 99				
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:					
— succhi destinati alla trasformazione	ex 2009	100		294	—

AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:					
— succhi destinati alla trasformazione	ex 2009	100		295	

▼B

Parte 5

Zuccheri

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate di zucchero bianco)	Aiuto (in EUR/100 kg)		
			I	II	III
Zuccheri	1701 e 1702 (esclusi i glucosi e gli isoglucosi)	6 200	7,4	9,2	(1)

(1) Per lo zucchero bianco l'importo è pari all'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nel quadro della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nel quadro della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva. Per lo zucchero greggio l'importo è pari al 92 % dell'importo applicabile per lo zucchero bianco. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo è adattato in applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

Per gli sciroppi di saccarosio, l'importo è pari a un centesimo dell'importo applicabile per lo zucchero bianco per ogni punto in percentuale di tenore di saccarosio e per 100 kg netti di sciroppo. Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non sono applicabili.

AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate di zucchero bianco)	Aiuto (in EUR/100 kg)		
			I	II	III
Zucchero greggio di barbabietola	1701 12 10	6 500		6,4	(1)

(1) Il 92 % dell'ultimo importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nel quadro della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nel quadro della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo dell'aiuto è adattato in applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001 (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non sono applicabili.

Parte 6

Latte e prodotti lattiero-caseari

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III (1)
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (2)	0401	12 000	48	66	(3)
Latte scremato in polvere (2)	ex 0402	500	48	66	(3)
Latte intero in polvere (2)	ex 0402	450	48	66	(3)
Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere (2)	0405 00	1 000	84	102	(3)

▼B

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III (1)
Formaggi (2)	0406	1 500	84	102	(3)

(1) In EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione.
(2) I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.
(3) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.
Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 hanno importi differenziati, l'importo è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87].

▼M2

Parte 7

Settore delle carni bovine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Carni:	0201	4 000			
— carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	0201 10 00 9110 (1)				
	0201 10 00 9120				
	0201 10 00 9130 (1)				
	0201 10 00 9140				
	0201 20 20 9110 (1)				
	0201 20 20 9120				
	0201 20 30 9110 (1)		144	162	(*)
	0201 20 30 9120				
	0201 20 50 9110 (1)				
	0201 20 50 9120				
	0201 20 50 9130 (1)				
	0201 20 50 9140				
	0201 20 90 9700				
	0201 30 00 9100 (2) (6)				
	0201 30 00 9120 (2) (6)		120	138	(*)
	0201 30 00 9060 (6)				
— carni di animali della specie bovina, congelate	0202	1 800			
	0202 10 00 9100				
	0202 10 00 9900				
	0202 20 10 9000		130	148	(*)
	0202 20 30 9000				
	0202 20 50 9100				
	0202 20 50 9900				
	0202 20 90 9100				
	0202 30 90 9200 (6)		108	126	(*)

▼M2

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

(*) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo della restituzione concessa per i prodotti dello stesso codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione per la destinazione B03 in vigore al momento della domanda di aiuto.

▼B

Parte 8

Settore delle carni suine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Carni degli animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:	ex 0203	2 200			
— in carcasse o mezzene	0203 11 10 9000		85	103	(1)
— prosciutti e loro pezzi	0203 12 11 9100		128	146	(1)
— spalle e loro pezzi	0203 12 19 9100		85	103	(1)
— parti anteriori e loro pezzi	0203 19 11 9100		85	103	(1)
— lombate e loro pezzi	0203 19 13 9100		128	146	(1)
— pancette (ventresche) e loro pezzi	0203 19 15 9100		85	103	(1)
— altre: disossate	0203 19 55 9110		157	175	(1)
— altre: disossate	0203 19 55 9310		157	175	(1)
— in carcasse o mezzene	0203 21 10 9000		85	103	(1)
— prosciutti e loro pezzi	0203 22 11 9100		128	146	(1)
— spalle e loro pezzi	0203 22 19 9100		85	103	(1)
— parti anteriori e loro pezzi	0203 29 11 9100		85	103	(1)
— lombate e loro pezzi	0203 29 13 9100		128	146	(1)
— pancette (ventresche) e loro pezzi	0203 29 15 9100		85	103	(1)
— altre: disossate	0203 29 55 9110		157	175	(1)

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii e piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

(1) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa, se del caso, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1).

▼B

Parte 9

Sementi

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Patate da semina	0701 10 00	2 000	—	95	

AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Granturco destinato alla semina	1005 10	150	—	85	

▼B

ALLEGATO IV

Parte 1

Allevamento bovino

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità	Aiuto (in EUR/capo)
Animali vivi della specie bovina:			
— bovini riproduttori	►C1 Da 0102 10 10 a 0102 10 90 ◄	160	564
— bovini destinati all'ingrasso (1)	►C1 0102 90 ◄	1 000	200

(1) Il beneficio dell'esonero dai dazi all'importazione o il pagamento dell'aiuto è subordinato:
— alla dichiarazione dell'importatore o del richiedente, all'arrivo degli animali a Madera, che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di sessanta giorni a partire dal giorno del loro arrivo effettivo e successivamente ad esservi consumati:
— all'impegno scritto dell'importatore o del richiedente, all'arrivo degli animali, di indicare alle autorità competenti, entro un mese dal giorno dell'arrivo degli stessi, l'azienda o le aziende a cui i bovini sono destinati per l'ingrasso,
— alla prova da fornire da parte dell'importatore o del richiedente che, salvo casi di forza maggiore, il bovino è stato ingrassato nell'azienda o nelle aziende indicate in conformità del secondo trattino, che non è stato abbattuto prima della scadenza del termine previsto al primo trattino o che è stato abbattuto per motivi sanitari o che è deceduto in seguito a malattia o incidente.

Parte 2

Avicoltura

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (numero di animali, pezzi)	Aiuto (in EUR/capo, pezzo)
Riproduttori:			
— Pulcini per la moltiplicazione e la riproduzione (1)	ex 1005 11	0	0,050
— Uova da cova destinate alla produzione di pulcini per la moltiplicazione o la riproduzione (1)	ex 0407 00 19	0	0,036

(1) Conformemente alla definizione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100).

AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (numero di animali, pezzi)	Aiuto (in EUR/capo, pezzo)
Riproduttori:			
— Pulcini (1)	ex 0105 11	20 000	0,130
— Uova da cova (1)	ex 0407 00 19	1 000 000	0,036

(1) Conformemente alla definizione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100).

▼B

Parte 3

Allevamento suino

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità	Aiuto (in EUR/capo)
Riproduttori di razza pura della specie suina (1):	0103 10 00		
— animali maschi		10	483
— animali femmine		60	423

(1) L'ammissione in questa sottovoce frazionata è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità	Aiuto (in EUR/capo)
Riproduttori di razza pura della specie suina (1):	0103 10 00		
— animali maschi		35	483
— animali femmine		400	423

(1) L'ammissione in questa sottovoce frazionata è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

Parte 4

Allevamento ovino e caprino

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	RUP	Quantità	Aiuto (in EUR/capo)
Riproduttori ovini e caprini:				
— animali maschi (1)	0104 10 10 e 0104 20 10		5	380
— animali femmine (1)	►C1 0104 10 10 e 0104 20 10 ◄		45	110

(1) Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %.

AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	RUP	Quantità	Aiuto (in EUR/capo)
Riproduttori ovini e caprini:				
— animali maschi (1)	0104 10 10 e 0104 20 10		40	380
— animali femmine (1)	►C1 0104 10 10 e 0104 20 10 ◄		259	110

(1) Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %.

▼B

ALLEGATO V

ISOLE CANARIE

Parte 1

Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per il periodo di commercializzazione che va dal 1° gennaio al 31 dicembre

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Frumento tenero, orzo, avena, granturco, semole di frumento duro, semole di granturco, malto e glucosio (1)	1001 90 99, 1003 00 90, 1004 00 00, 1005 90 00, 1103 11 10, 1103 13, 1107, 1702 30, 1702 40	351 800	—	35	(2)
Farina ed agglomerati in forma di pellets di erba medica, panelli e altri residui solidi dell'estrazione di soia, olio di soia e altre presentazioni di erba medica	1214 10 00, 2304 00 ed ex 1214 90 99	80 000	—	35	—

(1) Diversi dai prodotti dei codici NC 1702 30 10 e 1702 40 10.
(2) L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95.

Parte 2

Riso

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Riso lavorato	1006 30	13 700	34	52	(1)
Rotture di riso	1006 40	1 600	34	52	(1)

(1) L'importo è pari all'importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nel quadro di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali.

Parte 3

Oli vegetali

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Oli vegetali (escluso olio d'oliva):					
— Oli vegetali (settore della trasformazione e/o del condizionamento)	da 1507 a 1516 (1)	20 000	—	25	(2)
— Oli vegetali (consumo diretto)	da 1507 a 1516 (1)	9 000	6	—	(2)

▼B

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Oli d'oliva:					
— Olio d'oliva vergine	1509 10 90				
— Olio d'oliva	1509 90 00	14 500	45	63	(2)
— Olio di sansa d'oliva	1510 00 90				

(1) Esclusi 1509 e 1510.
(2) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE.

Parte 4

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:					
— preparazioni diverse da quelle omogeneizzate a base di frutta diverse dagli agrumi	2007 99	4 250 (1)	257	275	—
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:		16 850 (2)	133	151	
— ananassi	2008 20				
— agrumi	2008 30				
— pere	2008 40				
— albicocche	2008 50				
— pesche	2008 70				
— fragole	2008 80				
— altre, compresi i miscugli esclusi quelli del codice NC 2008 19:					
— miscugli	2008 92				
— altri	2008 99				

(1) Di cui 750 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.
(2) Di cui 2 600 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

▼B

Parte 5

Zuccheri

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate di zucchero bianco)	Aiuto (in EUR/100 kg)		
			I	II	III
Zuccheri	1701 e 1702 (esclusi i glucosi e gli isoglucosi)	61 000	0	1,8	(1)

(1) Per lo zucchero bianco l'importo è pari all'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nel quadro della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nel quadro della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva.

Per lo zucchero greggio l'importo è pari al 92 % dell'importo applicabile per lo zucchero bianco. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo è adattato in applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001.

Per gli sciroppi di saccarosio e per gli zuccheri dei codici NC 1701 91 00 e 1701 99 90, l'importo è pari a un centesimo dell'importo applicabile per lo zucchero bianco per ogni punto in percentuale di tenore di saccarosio e per 100 kg netti di prodotto.

Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non sono applicabili.

Parte 6

Luppolo

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Luppolo	1210	40	—	64	

Parte 7

Patate da semina

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Patate da semina	0701 10 00	9 000	—	73	

▼**M2**

Parte 8

Settore delle carni bovine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Carni:	0201	20 000			
— carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	0201 10 00 9110 (1) 0201 10 00 9120 0201 10 00 9130 (1) 0201 10 00 9140 0201 20 20 9110 (1) 0201 20 20 9120 0201 20 30 9110 (1) 0201 20 30 9120 0201 20 50 9110 (1) 0201 20 50 9120 0201 20 50 9130 (1) 0201 20 50 9140 0201 20 90 9700		133	151	(*)
	0201 30 00 9100 (2) (6) 0201 30 00 9120 (2) (6) 0201 30 00 9060 (6)		111	129	(*)
— carni di animali della specie bovina, congelate	0202 0202 10 00 9100 0202 10 00 9900 0202 20 10 9000 0202 20 30 9000 0202 20 50 9100 0202 20 50 9900 0202 20 90 9100	16 500	104	122	(*)
	0202 30 90 9200 (6)		87	105	(*)

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

(*) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo della restituzione concessa per i prodotti dello stesso codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione per la destinazione B03 in vigore al momento della domanda di aiuto.

▼B

Parte 9

Settore delle carni suine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
►M1 Carni congelate degli animali della specie suina domestica: ◄	ex 0203	17 000 (1)			
— in carcasse o mezzene	0203 21 10 9000		80	98	(2)
— prosciutti e loro pezzi	0203 22 11 9100		120	138	(2)
— spalle e loro pezzi	0203 22 19 9100		80	98	(2)
— parti anteriori e loro pezzi	0203 29 11 9100		80	98	(2)
— lombate e loro pezzi	0203 29 13 9100		120	138	(2)
— pancette (ventresche) e loro pezzi	0203 29 15 9100		80	98	(2)
— altre: disossate	0203 29 55 9110		148	166	(2)

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii e piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

(1) Di cui 4 800 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.
(2) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1).

Parte 10

Settore delle uova e del pollame

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Carni:					
— ex 0207; carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce NC 0105, esclusi i prodotti di cui alla sottovoce 0207 23	0207 12 10 9900 0207 12 90 9190 0207 12 90 9990 0207 14 20 9900 0207 14 60 9900 0207 14 70 9190 0207 14 70 9290	37 200 (1)	85	103	(2)
Uova:					
— ex 0408; uova di volatili sgusciate e tuorli, essiccati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, adatti ad uso alimentare	0408 11 80 9100 0408 91 80 9100	40	46	64	(3)

(1) Di cui 200 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.
(2) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87] della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1].

▼B

(3) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 hanno importi differenziati, l'importo è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87].

Parte 11

Latte e prodotti lattiero-caseari

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III (1)
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (2)	0401	114 800 (3)	41	59	(4)
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (2)	0402	29 000 (5)	41	59	(4)
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % e un tenore di materie grasse non superiore a 3 % (6)	0402 91 19 9310		—	97	—
Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere (2)	0405	3 250	72	90	(4)
Formaggi (2)	0406 0406 30 0406 90 23 0406 90 25 0406 90 27 0406 90 76 0406 90 78 0406 90 79 0406 90 81	15 000	72	—	(4)
	0406 90 86 0406 90 87 0406 90 88	1 900			
Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse	1901 90 99	1 000	—	59	(7)
Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ecc.	2106 90 92	180			

(1) In EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione.

(2) I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

▼B

(3) Di cui 1 300 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

(4) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87].

(5) Suddivise nel modo seguente:
— 7 250 tonnellate dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 destinate al consumo diretto,
— 7 250 tonnellate dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 destinate alla trasformazione e/o al condizionamento,
— 14 500 tonnellate dei codici NC 0402 10 e/o 0402 21 destinate alla trasformazione e/o al condizionamento.

(6) Se il tenore di proteine del latte (tenore d'azoto x 6,38) nella sostanza secca lattica non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore al 34 %, non è concesso alcun aiuto. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d'acqua, in peso, è superiore al 5 %, non è concesso alcun aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo di acqua.

(7) L'importo è pari alla restituzione fissata dal regolamento della Commissione che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I, concessa a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000.

▼B

ALLEGATO VI

Parte 1

Allevamento bovino

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità	Aiuto (in EUR/capo)
Animali vivi della specie bovina:			
— riproduttori di razza pura della specie bovina	Da 0102 10 10 a 0102 10 90	3 200	648

Parte 2

Allevamento suino

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità	Aiuto (in EUR/capo)
Riproduttori di razza pura della specie suina (1)			
— animali maschi	0103 10 00	200	483
— animali femmine	0103 10 00	5 500	423

(1) L'ammissione in questa sottovoce frazionata è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

Parte 3

Avicoltura e cunicoltura

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (numero di animali, pezzi)	Aiuto (in EUR/capo, pezzo)
Riproduttori:			
— pulcini di peso inferiore o uguale a 185 g	ex 0105 11 91 ex 0105 11 99	935 000	0,12
Conigli riproduttori:			
— linee pure (nonni)	ex 0106 19 10	2 200	30
— genitori		5 200	24